

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 dicembre 2008, si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto dai Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Dott. Costantino SALVATORE, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 72 N.O.I.F.

In data 21.10.2008 perveniva richiesta di parere da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile, fatta propria dal Presidente della L.N.D. che formalmente lo inoltrava alla Corte di Giustizia Federale, in ordine all'interpretazione dell'art. 72 N.O.I.F. rubricato "Tenuta di gioco dei calciatori" il quale recita testualmente:

"1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. E' altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

4.bis. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative.

6. Limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Professionisti serie C è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore”.

L'istanza origina dalla delibera dell'Organo di disciplina pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 10.9.2008 ove il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sanzionava calciatrici e dirigenti rispettivamente, per aver, le prime, violato l'obbligo di indossare la maglia con numerazione progressiva ai sensi dell'art. 72 comma 1 N.O.I.F., gli altri, per aver redatto una distinta ufficiale di gara in violazione dell'art. 72 comma 1 N.O.I.F..

La questione in esame veniva, come sopra anticipato, esposta nei suoi termini dal Presidente della Divisione Calcio Femminile la quale rappresentava in via di fatto che, *“per consuetudine, nella compilazione delle distinte di gioco che vengono consegnate ai direttori di gara e quindi alle atlete che scendono in campo da parte delle società disputanti calcio femminile, è stata sempre quella di individuare nel n. 12 il portiere cd di riserva e, pertanto, in assenza per vari motivi della calciatrice volgente tale ruolo, ha sempre portato le società a barrare tale casella e a portare in panchina a seguire, atlete indossanti le maglie dal n. 13 in poi”.*

Tanto premesso, la Sezione Consultiva ritiene preliminare e dirimente osservare come il plesso normativo di riferimento in punto di legittimazione attiva, individua espressamente all'art. 34 comma 10 lett. c) Statuto federale nel solo Presidente federale il soggetto deputato a devolvere questioni interpretative di norme statutarie e/o federali alla Corte di Giustizia Federale.

Peraltro, pur a voler prescindere dalla disposizione contenuta nella prima parte della norma sopra richiamata, norma da ritenersi insuperabile, il prosieguo della stessa pone un'ulteriore preclusione all'ammissibilità della questione così come devoluta, allorché precisa che le richieste interpretative non debbono essere all'esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate.

Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente, che la richiesta interpretativa oltre ad essere stata introdotta da soggetto non legittimato (Presidente L.N.D.), sia già stata oggetto di provvedimento da parte di Organi disciplinari e, pertanto, inammissibile sotto tali profili ex art. 34 comma 10 lett. c) Statuto federale.

2) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Calciatori

Bernardino DEI

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Bernardino DEI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.06.2009;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e del sofferto; esprime **parere favorevole**.

Egidio LA GRECA

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Egidio LA GRECA, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 02.10.2009;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della incidenza causale del comportamento del calciatore rispetto agli avvenimenti accaduti;
- tenuto, altresì, conto che il Sig. Egidio La Greca non è sceso in campo, come risulta dai referti arbitrali, e quindi non ha potuto influire sullo svolgimento della partita (A.C. Askalos – A.S. Grisolia);

esprime **parere favorevole**.

Stefano GIACOMINI (istanza reiterata)

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Stefano GIACOMINI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 6.05.2009 per responsabilità oggettiva, per non aver comunicato, nella sua veste di capitano, entro il termine del 16.05.2007, al Giudice Sportivo l'identità della persona che aveva colpito l'arbitro alle spalle;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata e della circostanza che dopo ben otto mesi dal fatto l'istante è riuscito ad accertare la verità, nonostante l'omertà dei propri compagni di squadra, ottenendo la dichiarazione scritta allegata agli atti del vero responsabile del gesto che aveva indotto a comminare la sanzione in oggetto;

esprime **parere favorevole**.

Giovanni XIMENES

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'interessato;
- esaminata la documentazione;
- considerato che al di là del *nomen juris* l'istanza in oggetto è diretta a ottenere la riabilitazione inflittagli a seguito di preclusione conseguente al massimo della sanzione adottata nei suoi confronti;
- considerato che la competenza in materia è delle Sezioni Unite di questa Corte;

trasmette gli atti alle Sezioni Unite.

Francesco CASAGRANDE - Adriano CATANZANI - Domenico ALBANESE - Marco SABELLICO - Dario ANELLA - Danilo D'INNOCENTI - Ullzan IDRIZI - Francesco LUCCHI - Matteo MURAGLIA - Daniele MARRA - Vincenzo CAPUTO - Vincenzo DI DONNA - Sebastiano SMIROLDO - Giuseppe DE LUCA - Sante PECORELLI - Antonio FAELLA - Alessandro RAMBALDI - Valerio CASCIOTTA - Paolo LO MONACO - Roberto CONCAS - Marcello DI STEFANO - Luigi METTA - Manolo D'AMBROGI - Giampaolo RIVERA - CANDINI Augusto - Andrea MARINARO - Sante DI BIASE - Giuseppe MAFFIA - Damiano GALLI - Stefano FIACCHI - Antonino BARRACO - Nicola PROSTANO - Gianluca PIERNI - Mirco BURIGO - Giampaolo TARANTELLO - Adriano MUSETTI - Massimo VANOTTI - Adriano GIOSTRA - Dino CAVALLO - Andrea CASANO - Antonio CALANDRA - Sebastiano APRILE - Dorianò ALIVERNINI - Simone CONFALONE - Alfredo MAZZA - Fiorentino AVELLA

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Francesco BRANCACCIO (istanza reiterata) - Rossano RADAELLI (istanza reiterata) - Alessio CESARONI (istanza reiterata) - Sacha PASTORELLI (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

Giuseppe SPATOLA - Antonio ROSSI - Ignazio CIALONA

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio

Tommaso FEDELE

inammissibile, ex art. 27 C.G.S., in quanto all'atto della presentazione dell'istanza il calciatore non aveva scontato almeno la metà della sanzione inflittagli

Tecnici

Angelo PAGANO

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal Sig. Angelo PAGANO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.06.2009;
- esaminata la documentazione;
- considerato che l'istante, tecnico della A.S. Olimpia Sport Tito, già squalificato dal Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Basilicata fino al 29.01.2008 a seguito degli eventi verificatisi nel corso della gara con la Società Polisportiva Tramutolese del 30.12.2007 è stato successivamente, sulla base del ricorso proposto dalla sola Società Tramutolese esclusivamente avverso la sanzione comminata della perdita della gara, condannato alla maggiore pena di mesi 14 e giorni 14;

- considerato che nonostante il vizio di ultrapetizione abbia inficiato il provvedimento di secondo grado, come rilevato dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale (cui si era rivolta la Società di appartenenza dell'istante), quest'ultima non abbia potuto correggere l'errore commesso per inammissibilità del reclamo rivoltole in contrasto con l'art. 44 C.G.S. che prevede due soli gradi di giudizio;
- tenuto conto che la concessione della grazia consente di ripristinare, nel caso di specie, la giustizia violata attraverso l'aggravamento della sanzione nei confronti di un soggetto non reclamante;

esprime **parere favorevole**

Gerardo BARBARISI (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 23 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete